



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TORINO

VADEMECUM PER IL DIFENSORE D'UFFICIO



Premessa

Il testo del presente vademecum, già patrimonio del Consiglio dell'Ordine di Torino grazie al lavoro dei nostri iscritti nel corso degli anni, è stato da ultimo rivisto ed aggiornato al dicembre 2018 con il contributo della nostra Presidente, Avv. Michela Malerba, nonché dei componenti della Commissione difese d'ufficio:

*Avv. Matteo Bodo
Avv. Concetta Caglia
Avv. Stefano Castrale
Avv. Massimiliano Catalano
Avv. Federica Finello
Avv. Stefania Gottero
Avv. Riccardo Magarelli
Avv. Raffaele Monzillo
Avv. Cinzia Palmieri
Avv. Fabrizio Reale
Avv. Cristina Rey
Avv. Michaela Scandora*

Stampa: 04/2019

La funzione della difesa d'ufficio è massima espressione del ruolo costituzionale della difesa che chiama gli Avvocati ad una ulteriore responsabilità sociale e cioè quella di farsi garanti ancor più vigili del buon funzionamento del processo penale.

La difesa di ufficio va considerata vanto di civiltà giuridica di uno stato di diritto democratico che garantisce la difesa tecnica alla persona indagata e/o imputata. Per permettere che tali espressioni continuino ad accompagnare i difensori d'ufficio, dopo quindici anni dalla pubblicazione del proprio vademecum, il Consiglio dell'Ordine di Torino, presieduto dall'avv. Michela Malerba, ha voluto "rimetterci mano" assegnando alla Commissione difese d'ufficio il compito.

Tale esigenza nutrivà, anche, le proprie radici dall'intervenuto decreto legislativo 31 gennaio 2015, n.6 recante

"Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n.247" e dalla conseguente emanazione da parte del Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 del "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio" con le relative modifiche intervenute.

Questo vademecum, senza avere la pretesa di essere esaustivo, si propone di fornire indicazioni utili per la quotidiana attività del difensore d'ufficio, nella consapevolezza di inevitabili semplificazioni e con l'auspicio di un doveroso approfondimento nel ricordo dell'avv. Fulvio Croce, ancora attuale, maggiore figura di difensore dei diritti.

Indice

Capitolo 1

IL DIFENSORE D'UFFICIO

- 1.1 Funzione della difesa d'ufficio
- 1.2 Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio.
- 1.3 Le liste o turni dei difensori d'ufficio.
- 1.4 Individuazione del difensore. Conferimento dell'incarico. Turno di immediata reperibilità.
- 1.5 Principi della difesa d'ufficio ed obblighi del difensore.
- 1.6 Assunzione dell'incarico difensivo.
- 1.7 Sostituzione processuale.
- 1.8 Obbligo di informazione all'assistito.

Capitolo 2

L'ATTIVITÀ DIFENSIVA

- 2.1 L'attività difensiva: introduzione sintetica.
- 2.2 Indagini preliminari e udienza preliminare.
 - 2.2.1 Investigazioni difensive.
 - 2.2.2 Arresto in flagranza, fermo di indiziato di delitto e ordinanza applicativa di misura cautelare.
- 2.3 Procedimenti speciali.
 - 2.3.1 Messa alla prova e sospensione del procedimento.
- 2.4 Giudizio.
- 2.5 Procedimento avanti il Giudice di Pace.
- 2.6 Impugnazioni.
- 2.7 La difesa della persona detenuta.
- 2.8 La difesa dell'imputato assente, latitante o irreperibile.

Capitolo 3

GIURISDIZIONI SPECIALI

- 3.1 Il Tribunale per i minorenni.

Capitolo 4

LA DIFESA AL DI FUORI DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE

- 4.1 Procedimenti di esecuzione e di sorveglianza.
- 4.2 Il procedimento di esecuzione.
- 4.3 Il procedimento di sorveglianza.
- 4.4 Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione.
- 4.5 Procedure relative all'espulsione del cittadino straniero e alla convalida del trattenimento presso il Centro di Permanenza per rimpatri.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TORINO

Capitolo 1

IL DIFENSORE D'UFFICIO

- 1.1 Funzione della difesa d'ufficio
- 1.2 Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio.
- 1.3 Le liste o turni dei difensori d'ufficio.
- 1.4 Individuazione del difensore. Conferimento dell'incarico. Turno di immediata reperibilità.
- 1.5 Principi della difesa d'ufficio ed obblighi del difensore.
- 1.6 Assunzione dell'incarico difensivo.
- 1.7 Sostituzione processuale.
- 1.8 Obbligo di informazione all'assistito.

Capitolo 1

IL DIFENSORE D'UFFICIO

1.1 Funzione della difesa d'ufficio.

L'istituto della difesa d'ufficio deve essere considerato una delle declinazioni della civiltà giuridica di uno Stato democratico che garantisce, fin dall'avvio del procedimento, la difesa tecnica alla persona indagata e all'imputato.

Il difensore d'ufficio garantisce a tutti il diritto alla difesa tecnica avanti gli organi giurisdizionali dello Stato allo scopo di salvaguardare i diritti dell'individuo garantiti dalla Costituzione.

Nella relazione alla Camera dei Deputati del 18.12.2000 si legge: "[...] il difensore d'ufficio deve essere come quello di fiducia e deve avere la sua stessa dignità; per assurdo, egli deve essere migliore dell'avvocato di fiducia" e quindi l'istituto previsto dall'art. 97 c.p.p. costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 Cost..

1.2 Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio.

Con la riforma introdotta con il D. Lgs. del 30.01.2015 n. 6, entrato in vigore il 20.02.2015, viene previsto che l'elenco dei difensori d'ufficio (prima tenuto presso ciascun Ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio Nazionale Forense la competenza in ordine alle iscrizioni ed al periodico aggiornamento.

Al fine di assicurare un'adeguata competenza dei professionisti, la riforma ha previsto criteri più rigorosi per l'iscrizione all'Elenco Unico Nazionale. L'inserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti, come indicati dall'art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p.:

- partecipazione a un corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore, organizzato a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell'Ordine circondariali, dalle Camere Penali territoriali e dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) con superamento di esame finale;
- iscrizione all'albo degli avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale, comprovata attraverso l'autocertificazione della partecipazione ad almeno 10 udienze penali (purché non di mero rinvio), anche come sostituto processuale, con il limite di n. 3 udienze avanti al Giudice di Pace e n. 2 udienze come sostituto ex art. 97 co. IV c.p.p.;
- conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre

2012, n. 247, anche attraverso la produzione di certificazione o autocertificazione attestante il conseguimento del titolo predetto.

Oltre a ciò, l'avvocato che intende iscriversi deve:

- essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 del Nuovo Ordinamento Professionale (L. 31.12.2012 n. 247) salve le esenzioni previste, con l'avvertenza che il riferimento non sarà al triennio, bensì all'anno precedente la presentazione della domanda;
- non avere subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.

La **domanda di iscrizione** all'Elenco Unico Nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata attraverso la piattaforma informatica denominata GDU (Gestionale Difese d'Ufficio) accessibile tramite web dal sito del CNF alla voce "difese d'ufficio" mediante l'utilizzo di *smart card* o altro dispositivo di firma elettronica e deve essere corredata dai documenti richiesti, e nella specie:

- nei casi di domanda fondata sul superamento dell'esame del corso biennale, da copia dell'attestato rilasciato dall'organizzatore del corso;
- nei casi di iscrizione per anzianità ed esperienza, da autocertificazione che deve espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false e deve contenere le indicazioni come dal seguente schema:

Numero RGNR o RGT del procedimento	Autorità Giudiziaria
Data udienza	Attività svolta
Iniziali delle parti e loro veste processuale	Se patrocinato direttamente o come sostituto e se difensore d'ufficio o di fiducia

Rimane facoltà del COA o del consigliere delegato convocare il richiedente per verificare il possesso effettivo dei requisiti, prima di esprimere il parere obbligatorio e inviare le istanze al CNF per la delibera definitiva.

La permanenza nell'Elenco Unico Nazionale è subordinata al perdurante possesso dei requisiti indicati dalla legge che, come si è detto, garantiscono l'idoneità del professionista allo svolgimento del delicato ruolo del difensore d'ufficio. Attualmente la verifica delle condizioni viene effettuata con cadenza annuale.

Di conseguenza, chi intende continuare a svolgere il compito di difensore d'ufficio deve, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presentare la **domanda di permanenza** al CNF attraverso piattaforma, con modalità sostanzialmente assimilabili a quelle previste per la richiesta di iscrizione. Anche in questo caso il COA può effettuare controlli a campione, convocare l'iscritto per delucidazioni e richiedere l'esibizione dei verbali delle udienze autocertificate.

Nell'ipotesi in cui l'iscritto non presenti nei termini la domanda annuale di permanenza, il CNF provvederà a cancellarlo dall'Elenco Unico dei difensori d'ufficio.

Come si è detto, tutte le istanze (iscrizione e permanenza) devono passare attraverso la piattaforma informatica, il cui collegamento avviene tramite il *link* sul sito del CNF che al momento (settembre 2018) è il seguente: <https://gdu.consiglionazionaleforense.it/>

A tale indirizzo è possibile reperire anche la guida all'uso del sistema, con *slides* intuitive che riproducono le pagine internet e mostrano passo-passo come muoversi nel sito sia per procedere all'iscrizione nelle liste, sia per inserire l'annuale richiesta di permanenza.

È molto importante ribadire che per accedere al servizio è indispensabile utilizzare la *smart card* o altro dispositivo che consenta l'identificazione digitale del soggetto, non essendo prevista alcuna altra possibilità alternativa (es. raccomandata o protocollazione di domanda cartacea) per presentare l'istanza. L'iscritto dovrà quindi munirsi dell'ideale dispositivo digitale.

1.3 Le liste o turni dei difensori d'ufficio.

Una volta iscritto all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, l'avvocato potrà scegliere a quali liste o turni iscriversi, facendo apposita domanda all'COA di appartenenza.

Esistono alcune norme che hanno lo scopo di uniformare su base nazionale la tenuta delle liste o turni. Ad esempio, è la norma primaria, ed in particolare l'art. 29 disp. att. c.p.p., a stabilire che il COA debba predisporre un turno differenziato arrestati/detenuti che garantisca la turnazione giornaliera degli iscritti, con un numero di avvocati in turno corrispondente alle esigenze della A.G. e con obbligo di reperibilità.

Sono invece il regolamento e le linee guida CNF (quindi norma destinata ad avere efficacia nazionale ma di rango secondario) a elencare i turni che il COA deve necessariamente predisporre, ossia: liberi - arrestati/detenuti - minorenni liberi - minorenni detenuti - sorveglianza nonché, nelle sedi in cui il turno risulta necessario, anche Tribunale Militare e Cassazione.

L'elenco per le difese d'ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni è anche previsto dall'art. 11 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Per iscriversi in questa lista occorre dimostrare preparazione specifica nella materia e di aver frequentato il corso o autocertificare l'esercizio continuativo di attività in ambito minorile, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida CNF (due udienze all'anno avanti il Tribunale per i Minorenni). Anche per la permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni è prevista una verifica annuale, di competenza del COA distrettuale mediante l'ausilio dei COA di appartenenza.

Per il resto, il COA mantiene una discrezionalità nello stabilire ulteriori regole per garantire la migliore operatività del servizio.

Sono, da ultimo, svincolate dal sistema dell'Elenco Unico Nazionale e di competenza diretta del COA le ulteriori liste di difensori d'ufficio:

- Giudice di Pace in materia di convalida di trattenimento ed espulsione di cittadini extracomunitari;
- Tribunale, sezione IX civile, in materia di convalida dei decreti di espulsione dei cittadini comunitari nonché proroga e convalida del trattenimento di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale;
- difensori d'ufficio dei genitori di minori per cui è aperta una procedura volta ad accertare lo stato di adottabilità avanti il Tribunale per i Minorenni.

Trattasi di procedimenti per cui l'Ordinamento prevede la difesa d'ufficio che però non sono in alcun modo assimilabili alla materia penale, per cui non è applicabile l'art. 29 disp. att. c.p.p., né tutto il sistema approntato dal CNF per dare esecuzione a detta norma.

Allo stato attuale le prime due vengono gestite col sistema del *call center* mentre per la terza il COA fornisce all'Autorità Giudiziaria le liste dei difensori disponibili, con la raccomandazione di garantire una turnazione effettiva tra difensori rimessa al Giudice precedente.

1.4 Individuazione del difensore. Conferimento dell'incarico. Turno di immediata reperibilità.

L'individuazione del difensore d'ufficio avviene mediante l'apposito servizio organizzato e gestito dal COA presso il capoluogo in cui ha sede il distretto di Corte d'Appello (c.d. *call center*) che fornisce di volta in volta alla polizia giudiziaria o all'Autorità Giudiziaria precedenti i nominativi dei difensori d'ufficio, individuati secondo un sistema informatizzato di turnazione (art. 29, commi 1 e 2 disp. att. c.p.p.).

Il criterio previsto è quello della rotazione automatica,

che deve essere organizzata in modo da evitare l'attribuzione di più nomine in procedimenti diversi ad un unico difensore, così da scongiurare l'obbligo di contemporanea presenza in incombenti difensivi differenti (es. convalide dell'arresto o del fermo e giudizi direttissimi). Per garantire la reperibilità del difensore d'ufficio, il COA predispone ed invia comunicazioni, con cui segnala in anticipo all'interessato i giorni in cui sarà di turno e potrà essere nominato dall'Autorità Giudiziaria. Il COA di Torino ha stabilito che la reperibilità deve essere garantita per il turno arrestati/detenuti dalle ore 9 del giorno indicato sino alle ore 9 del giorno successivo e, in caso di nomina, sino all'avvenuto svolgimento dell'incombente per cui è necessaria la sua presenza (udienza di convalida dell'arresto o del fermo, interrogatorio di garanzia, giudizio direttissimo...).

Il conferimento dell'incarico al difensore d'ufficio può avvenire in diversi momenti:

- con la nomina iniziale a seguito del compimento del primo atto garantito per il quale la legge preveda l'assistenza del difensore (art. 97, comma 3 c.p.p.);
- con la nomina in udienza quale sostituto ex art. 97, comma 4 c.p.p., in conseguenza della mancata comparizione del difensore di fiducia ovvero del difensore d'ufficio originariamente nominato;
- quando il difensore d'ufficio originariamente nominato si trovi in situazione d'incompatibilità oppure per gravi motivi abbia chiesto di essere esonerato dall'incarico;
- in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia o di sua revoca da parte dell'assistito e qualora l'indagato/imputato non abbia provveduto a nominare altro legale di fiducia.

L'art. 97, comma 4 c.p.p. prevede la possibilità di nominare un difensore d'ufficio sostitutivo in situazioni emergenziali, che hanno portato all'introduzione da parte del nostro COA del c.d. "turno di immediata reperibilità" che ha cadenza giornaliera e che comporta la immediata reperibilità dalle ore 9 sino al termine delle udienze, quindi anche in orario pomeridiano. Tali casi si verificano "quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa".

Il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria "al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere" hanno l'obbligo, sotto pena di nullità, di comunicare all'indagato il nominativo del difensore d'ufficio (art. 369 bis c.p.p.).

Ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p., al difensore d'ufficio

deve essere comunicata la nomina effettuata ai sensi dell'art. 97 c.p.p..

1.5 Principi della difesa d'ufficio ed obblighi del difensore.

In adempimento del principio dell'effettività della difesa d'ufficio l'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale (art. 11 comma 1 del regolamento CNF sulle difese d'ufficio 22.5.2015 e s.m.i.).

In considerazione della natura dell'incarico di difensore d'ufficio, quest'ultimo è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:

- obbligo di prestare il patrocinio e principio della eccezionalità della sostituzione per garantire il diritto alla difesa (art. 97 comma 5 c.p.p., art. 11 comma 3 c.d.f. e art. 11 co. 2 lett. a), b) ed e) del regolamento CNF sulle difese d'ufficio 22.5.2015 e s.m.i.);
- obbligo di reperibilità, previsto soltanto per gli indagati/imputati detenuti o arrestati all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo nell'ambito di procedura coattiva (art. 29, comma 7 disp. att. c.p.p.) attraverso la predisposizione del differenziato "turno arrestati" (art. 29, comma 4 lett. c) disp. att. c.p.p.) e del "turno immediata reperibilità" per arrestati e liberi in corso di processo;
- obblighi informativi nei confronti della parte assistita circa la possibilità di nominare un difensore di fiducia e circa l'obbligatorietà della retribuzione dell'attività del difensore d'ufficio, salvo quanto previsto dalle norme in materia di patrocinio a spese dello Stato (art. 31 disp. att. c.p.p., art. 11 lett. c) regolamento CNF sulle difese d'ufficio 22.5.2015 e s.m.i. e art. 49 comma 1 c.d.f.);
- obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria precedente in caso di impedimento a partecipare a singole attività processuali (art. 11 lett. e) regolamento CNF sulle difese d'ufficio 22.5.2015 e s.m.i. e art. 26 comma 4 c.d.f.);
- obbligo di cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia (art. 11 lett. d) regolamento CNF sulle difese d'ufficio 22.5.2015 e s.m.i.);
- obbligo di portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale o per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza (art. 11 lett. g) regolamento CNF sulle difese d'ufficio 22.5.2015 e s.m.i.).

Il mancato rispetto dei principi generali sopra richia-

mati comporta la possibilità che, a norma del regolamento CNF, il difensore d'ufficio sia escluso dall'elenco, indipendentemente dall'instaurazione o dall'esito di un procedimento disciplinare conseguente alla violazione del Codice Deontologico Forense.

1.6 Assunzione dell'incarico difensivo.

L'art. 97, comma 5 c.p.p. è tassativo nel prevedere che il **difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio**, principio che può essere derogato solo in presenza di un giustificato motivo, come previsto dall'art. 30 disp. att. c.p.p.. In questi casi, di seguito riportati, il difensore che non può avvalersi della difesa e non ha un sostituto processuale deve darne immediato avviso all'Autorità procedente.

Dal tenore degli artt. 29 comma 4 disp. att. c.p.p. e 97 comma 2 c.p.p. le situazioni che in concreto possono presentarsi sono, ad esempio:

- il caso di nomine contestuali relative alla partecipazione ad atti non differibili il compimento dei quali è previsto in contemporanea in luoghi diversi e distanti (interrogatorio urgente ex art. 364, comma 5 c.p.p., convalida dell'arresto in carcere, giudizio direttissimo);
- quando venga designato difensore d'ufficio un avvocato che in precedenza abbia tutelato le ragioni della persona offesa;
- qualora un collega di studio del difensore nominato assista o abbia assistito la persona offesa oppure rappresenti nel medesimo procedimento altro soggetto che abbia assunto posizione in aperto contrasto con quella da tutelarsi con l'incarico assegnato.

Per ogni altro caso in cui si prospettino dubbi sulla sussistenza del giustificato motivo sarà opportuno rivolgersi al COA per un colloquio orientativo.

Altra disposizione che interessa l'attività del difensore d'ufficio è l'art. 107 comma 3 c.p.p., che disciplina la cosiddetta *prorogatio* dell'incarico difensivo.

In forza di tale disposizione e dei principi di correttezza deontologica, il difensore di fiducia che non accetta l'incarico o vi rinuncia deve attivarsi affinché il collega d'ufficio subentrante sia posto in condizione di proseguire nell'incarico in modo adeguato, adoperandosi al fine di evitare che si realizzino preclusioni o decadenze che possano essere pregiudizievoli per l'assistito. In tali casi il difensore d'ufficio può richiedere **"termine a difesa"** non inferiore a sette giorni ex art. 108 comma 2 c.p.p., derogabile in misura inferiore per specifiche esigenze processuali, per prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

Nel periodo intercorrente il difensore che ha rinunciato all'incarico non è liberato dai suoi obblighi.

Il difensore d'ufficio può invece ritenersi sollevato dall'incarico qualora riceva avviso di una nomina fiduciaria di altro collega (art. 97, comma 6 c.p.p.), fermi restando il dovere di difesa fino all'effettivo subentro del collega fiduciario, nonché di collaborazione con quest'ultimo.

Secondo le regole generali e il disposto dell'art. 369 *bis* c.p.p. e dell'art. 31 Disp. Att. c.p.p., resta fermo il diritto del difensore sostituito alla retribuzione e il preciso dovere del collega di fiducia subentrante di dare tempestiva comunicazione della sua nomina fiduciaria e di adoperarsi perché siano soddisfatte le legittime richieste economiche del difensore d'ufficio per le prestazioni svolte.

È opportuno precisare che l'attività del difensore d'ufficio immediatamente dopo la nomina e prima del contatto con l'indagato/imputato, se da un canto deve essere scrupolosa e completa in relazione agli incombenti previsti, dall'altro canto non deve essere inutilmente precipitosa e deve tener altresì conto del fatto che vi è la possibilità che l'assistito, una volta appresa l'esistenza del procedimento penale, si rivolga direttamente ad un difensore fiduciario. Andranno quindi evitate nell'immediatezza tutte quelle attività (es. estrazione di copia atti e loro studio dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. o dell'udienza ex art. 409 c.p.p. o di un decreto penale o di una citazione a giudizio avanti il GdP) che si potrebbero tradurre solo in un inutile dispendio di denaro da parte dell'assistito, non interessato al rapporto professionale col difensore d'ufficio.

1.7 Sostituzione processuale.

Il difensore d'ufficio, così come quello di fiducia (art. 102 c.p.p.), può nominare un proprio sostituto affinché proceda al compimento di tutti gli atti necessari all'esercizio della difesa.

La designazione del sostituto processuale può essere fatta per tutta la durata del procedimento o per un singolo atto o udienza.

La designazione a sostituto processuale dovrà essere resa oralmente all'Autorità procedente o comunicata per iscritto o a mezzo raccomandata, secondo quanto disposto dall'art. 96 comma 2 c.p.p. richiamato dall'art. 34 disp. att. c.p.p.. A tal proposito si rammenta che nel 2018 la giurisprudenza di legittimità, dopo un primo arresto che prevedeva la necessità di una delega scritta, si è riorientata verso la possibilità di delega orale, così come consente il Nuovo Ordinamento Forense. Si con-

siglia, stante il contrasto giurisprudenziale, di prediligere la delega scritta che meglio garantisce l'assistito.

Il titolare della nomina d'ufficio deve preoccuparsi che il proprio sostituto sia professionalmente preparato e adeguatamente informato sull'attività da prestare. In tal senso si ritiene preferibile che la nomina a sostituto processuale ricada su di un collega a sua volta iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio.

Qualora il difensore d'ufficio sia assolutamente impossibilitato a presenziare e non abbia nominato un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., può presentare istanza per il differimento dell'attività da svolgersi in sua presenza, documentando il legittimo impedimento a comparire con tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.

La segnalazione dell'impedimento deve avvenire non appena il difensore d'ufficio abbia notizia dei concomitanti impegni professionali, privilegiando quello ove l'assistito è sottoposto a restrizione di libertà, quello anteriormente comunicato e pure tenendo conto dell'oggettiva importanza della vicenda, anche in relazione all'Organo giurisdizionale investitone (art. 420 ter, comma 5 c.p.p.).

Successivamente il difensore d'ufficio dovrà attivarsi presso la cancelleria per conoscere le determinazioni dell'Autorità procedente e, in caso di accoglimento, si dovrà informare della data dell'udienza di rinvio.

1.8 Obbligo di informazione all'assistito.

Il difensore d'ufficio deve tenere adeguatamente informato l'assistito, comunicandogli l'oggetto e la natura del mandato difensivo conferitogli, nonché aggiornarlo sugli sviluppi del procedimento, senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità, sulla presunta reperibilità oppure sulla rilevanza o sull'interesse della vicenda trattata.

A seconda delle ragioni di immediatezza del suo intervento, il difensore d'ufficio valuterà le modalità di invio delle informative secondo le tecnologie in uso (a mezzo posta ordinaria o raccomandata, e-mail, telefonate o sms).

Il Codice Deontologico contempla inoltre, all'art. 27, in capo al difensore un vero e proprio "obbligo di informazione" cui per brevità si rimanda.

Come già ricordato, il combinato disposto degli artt. 369 *bis*, comma 2, lett. d) c.p.p. e 31 Disp. Att. c.p.p. prescrive espressamente che si debba informare l'assistito del suo dovere di retribuire il difensore d'ufficio e del suo diritto di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato ove ne ricorrano i presupposti reddituali, nonché

della sua facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia.

Se si utilizza la corrispondenza per avvisare l'assistito d'ufficio, la lettera predisposta dal difensore dovrà contenere l'invito ad un contatto diretto per concordare la linea difensiva. Se l'atto di nomina è contestuale ad un atto del procedimento per il quale sono previste decadenze (decreto di giudizio immediato, decreto penale di condanna, avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.), è d'obbligo specificare all'assistito i relativi termini, in modo che questi sappia regolarsi anche sui tempi di attivazione nel prendere contatti con il difensore.

Dopo la comunicazione iniziale, l'avvocato d'ufficio non può ritenersi esonerato dall'obbligo di ulteriori informative, anche in difetto di un contatto da parte dell'assistito, soprattutto se le comunicazioni successive devono dare atto di decadenze come, ad esempio, i termini per l'appello all'esito del giudizio di primo conclusosi con sentenza di condanna, oppure allorché nel corso del procedimento sia stato notificato un decreto penale ed al fine di segnalare i termini per la relativa opposizione.

Qualora le comunicazioni tornino al mittente, è consigliabile verificare nel fascicolo processuale che l'indirizzo sia stato correttamente riportato e se per caso risulti in atti un altro domicilio di fatto dell'interessato. Nel corso delle comunicazioni telefoniche è opportuno limitarsi all'indispensabile e accordarsi per un appuntamento, al fine di evitare d'incorrere nel rischio di fornire informazioni a soggetti diversi dall'assistito che pur si presentino come tali.

Un'ipotesi particolare di comunicazione riguarda poi il difensore d'ufficio che non sia iscritto nelle liste del patrocinio a spese dello Stato (artt. 80 e 81 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 105). In tali casi il difensore d'ufficio dovrà comunque informare il proprio assistito che, qualora sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e questi intenda avvalersene, dovrà nominare un avvocato tra quelli iscritti negli appositi elenchi. Nel caso in cui l'assistito non intenda avvalersi di una difesa fiduciaria, sarà onere del difensore nominato d'ufficio rappresentare la situazione all'Autorità competente e chiedere di essere dispensato dall'incarico, al fine di non pregiudicare il diritto dell'interessato, che ne abbia i requisiti, ad usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TORINO

Capitolo 2

L'ATTIVITÀ DIFENSIVA

- 2.1 L'attività difensiva: introduzione sintetica.
- 2.2 Indagini preliminari e udienza preliminare.
 - 2.2.1 Investigazioni difensive.
 - 2.2.2 Arresto in flagranza, fermo di indiziato di delitto e ordinanza applicativa di misura cautelare.
- 2.3 Procedimenti speciali.
 - 2.3.1 Messa alla prova e sospensione del procedimento.
- 2.4 Giudizio.
- 2.5 Procedimento avanti il Giudice di Pace.
- 2.6 Impugnazioni.
- 2.7 La difesa della persona detenuta.
- 2.8 La difesa dell'imputato assente, latitante o irreperibile.

Capitolo 2

L'ATTIVITÀ DIFENSIVA

2.1 L'attività difensiva: introduzione sintetica.

La difesa d'ufficio non si identifica e non deve identificarsi con una mera presenza, passiva, ad attività giudiziarie compiute nei confronti dell'indagato/imputato, ma deve equipararsi alla difesa fiduciaria ed essere permeata da connotati di efficienza, effettività e scrupolosità, ancor maggiori, per certi aspetti, rispetto a quelli che già devono contraddistinguere la difesa fiduciaria.

All'uopo, il costante aggiornamento della propria formazione professionale e deontologica, oltre ad essere un dovere imprescindibile per l'avvocato, può aiutare il professionista a raggiungere quel livello di qualità della prestazione che dobbiamo garantire a coloro che - per svariate ragioni - non intendono o non hanno modo di optare per una difesa fiduciaria.

Ancor più delicato è il ruolo del difensore d'ufficio laddove quest'ultimo non abbia il supporto e la collaborazione dell'assistito, poiché formalmente o di fatto irreperibile o perché non abbia semplicemente inteso prendere contatti con il legale assegnatogli dall'Autorità Giudiziaria precedente.

In mancanza di collaborazione da parte dell'assistito pare opportuno evitare iniziative rischiose - quali ad esempio la richiesta di assunzione di prove di cui si ignora totalmente il contenuto e che potrebbero rivelarsi controproducenti - limitandosi a quelle iniziative giudiziarie senz'altro condivisibili dall'imputato o comunque non pregiudicanti la difesa, quali le questioni in diritto o più strettamente tecniche.

In ogni caso, appare di fondamentale importanza formulare al Giudice tutte le questioni rilevabili nell'interesse del proprio assistito, soprattutto se la loro mancata formulazione determina una decadenza processuale o siano previsti termini perentori per il compimento di atti e/o scelte processuali riservate alla parte personalmente.

Tra dette questioni rivestono particolare importanza quelle che concernono l'irregolare evocazione a giudizio dell'imputato. Sarà quindi compito del difensore d'ufficio verificare sempre e scrupolosamente le notifiche all'imputato e, se del caso, chiedere la rinnovazione dell'atto e delle ricerche su cui la notifica si fonda.

2.2 Indagini preliminari e udienza preliminare.

Nel corso delle indagini preliminari è senza dubbio utile procedere a periodici controlli sullo stato del procedimento ed occorre valutare l'opportunità e la necessità di presentare delle memorie e deduzioni in caso di ri-

chiesta di proroga delle indagini (*cf.* art. 406 c.p.p.) o di incidente probatorio, dopo aver esaminato gli atti eventualmente messi a disposizione della difesa.

In caso di interrogatorio avanti il Pubblico Ministero occorre valutare, d'intesa col proprio assistito, l'opportunità che quest'ultimo vi si sottoponga o se convenga che si avvalga della facoltà di non rispondere.

A seguito della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art.* 415-*bis* c.p.p. è infine necessario procedere alla disamina del fascicolo del Pubblico Ministero al fine di poter compiere, diligentemente ed in modo adeguato, l'incarico ricevuto, concordando anche in tali ipotesi con l'assistito l'eventuale predisposizione di una memoria difensiva e/o la richiesta alla Pubblica Accusa di compiere ulteriori indagini e/o l'interrogatorio dell'indagato.

Laddove è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare il compito del difensore è ancor più delicato, posto che in tale sede - subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e l'eventuale trattazione delle questioni preliminari - è prevista la possibilità di accedere ai riti alternativi (quali il giudizio abbreviato e il patteggiamento), per la cui trattazione si rimanda al successivo paragrafo 2.4.

Può accadere di essere nominati difensori d'ufficio *ex art.* 97 comma 4 c.p.p. proprio in sede di udienza preliminare, in caso di assenza del difensore, come previsto dall'art. 420, comma 3, c.p.p..

In ogni caso, è di fondamentale importanza un'attenta verifica della regolarità delle notificazioni al proprio assistito e del rispetto del termine a comparire di dieci giorni, come disposto dall'art. 419, comma 4, c.p.p..

In particolare, a seguito della riforma operata dalla L. 67/2014, il difensore deve avere cura che il Giudice compia gli accertamenti previsti dall'art. 420 *ter* c.p.p. ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato o della pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo *ex art.* 420 *quater* c.p.p..

Ipotesi più rara, ma in ogni caso da tenere presente, è la possibilità, riconosciuta dagli artt. 419 comma 5 e 453 comma 3 c.p.p. anche all'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di chiedere, almeno tre giorni prima della data dell'udienza preliminare, la definizione del procedimento con le forme del giudizio immediato, ossia senza la celebrazione dell'udienza preliminare, avendo cura di provvedere alla notificazione della rinuncia al Pubblico Ministero e alla persona offesa dal reato.

Occorre quindi rappresentare al proprio assistito il significato di tale udienza, che non riveste carattere

meramente interlocutorio ancorché l'udienza sia deputata al filtro delle imputazioni azzardate e la sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. sia una sentenza di merito con meri effetti processuali, e discutere in merito all'opportunità della scelta di un rito alternativo rispetto al giudizio ordinario.

Prima dell'udienza è opportuno poi verificare il deposito di ulteriori atti di indagine eventualmente disposti dal Pubblico Ministero ex art. 415 *bis* comma 4 c.p.p..

All'udienza preliminare, in caso di rinvio a giudizio, appare tutt'altro che marginale il ruolo del difensore nella formazione del fascicolo del dibattimento. Il difensore d'ufficio dovrà, infatti, verificare la correttezza degli atti che andranno a formare il fascicolo da ultimo menzionato (art. 431 c.p.p.) e, soprattutto in caso di non collaborazione o assenza del proprio assistito, dovrà astenersi dal prestare indiscriminatamente il consenso all'acquisizione di atti che altrimenti non avrebbero ingresso nel fascicolo del dibattimento (sul tema vd. *infra*), per cercare in qualche modo di accelerare i tempi di definizione del successivo dibattimento.

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 67/2014, e dell'introduzione dell'istituto della messa alla prova quale modalità alternativa di definizione del processo, va osservato che il difensore dovrà altresì valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, i presupposti applicativi soggettivi e oggettivi, nonché l'opportunità di definire il procedimento con l'istituto in parola, che può essere richiesto già nella fase delle indagini preliminari o in sede di udienza preliminare entro il momento in cui le parti formulano le proprie conclusioni.

Si tenga peraltro conto che, in forza del disposto di cui all'art. 141 *bis* disp. att. c.p.p., il Pubblico Ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare la persona sottoposta ad indagini, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere messa alla prova e dunque, in tal caso, il difensore dovrà valutare questa possibilità con il proprio assistito e adottare una decisione di comune accordo con lo stesso.

È utile rilevare che sul sito del Consiglio dell'Ordine di Torino sono presenti specifiche linee guida (*vademecum*) circa le modalità di presentazione della richiesta di messa alla prova in relazione ad ogni specifica fase procedurale (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento), mentre sul sito del Tribunale è presente l'elenco degli enti convenzionati con cui stilare il programma di messa alla prova.

2.2.1 Investigazioni difensive.

Le investigazioni del difensore sono state introdotte

dall'art. 11 della Legge 7 dicembre 2000 n. 397 agli articoli 391 *bis* e seguenti c.p.p..

Anche il difensore d'ufficio ha il dovere - dal momento del conferimento dell'incarico e sino alla sua conclusione - di valutare, in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa, la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni. Tale valutazione deve ovviamente essere condivisa col proprio assistito, laddove sussista un contatto con il medesimo (in caso contrario valgono le regole generali già ripercorse *supra*), al quale debbono essere rappresentate anche le spese prevedibili per la relativa attività.

Se l'attività di indagine difensiva riguarda l'assunzione di informazioni da persone informate sui fatti è fondamentale riferirsi, oltre che alle prescrizioni operative contenute nel codice di rito (artt. 391 *bis* e *ter* c.p.p.), anche alla norma deontologica e nella specie l'art. 55 del Codice Deontologico Forense che, in tema di "rapporti con i testimoni e persone informate", stabilisce fondamentali regole di comportamento del difensore che procede ad assumere informazioni. Ulteriori spunti preziosi potranno essere presi poi dalle "Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive" redatte dall'Unione delle Camere Penali Italiane e facilmente reperibili su internet.

È fondamentale evidenziare il ruolo che assume il difensore durante la verbalizzazione delle dichiarazioni, ossia se egli ricopra o meno la veste di pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione è intervenuta su tale questione con una pronuncia a Sezioni Unite del 2006 stabilendo che il difensore, nello svolgimento dell'attività di documentazione delle indagini da egli stesso svolte, assume la veste di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., con la conseguente applicabilità del relativo statuto penalistico tra cui l'art. 479 c.p..

A norma del comma 5 dell'articolo 391 *bis* c.p.p., alla persona sottoposta ad indagini od imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato - dalla quale il difensore che procede alle investigazioni vuole ricevere dichiarazioni, assumere informazioni o con la quale si vuole conferire - viene nominato dal Giudice, su richiesta del predetto difensore, un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p..

2.2.2 Arresto in flagranza, fermo d'indiziato di delitto e ordinanza applicativa di misura cautelare.

Al momento dell'arresto, del fermo o dell'applicazione della misura cautelare il difensore d'ufficio normalmente viene avvisato (telefonicamente o in altro modo) onde permettergli di conferire senza ritardo con il pro-

prio assistito.

Nel caso in cui l'assistito abbia espresso la volontà di eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio, nell'avviso telefonico si cui *supra* la P.G. deve chiedere al difensore se accetta tale elezione, essendo oggi possibile rifiutarla senza che a tale rifiuto possa in alcun modo conseguire la individuazione di altro difensore d'ufficio. Il difensore ha diritto di conferire con il proprio assistito già dall'avviso, cosicché potrà recarsi direttamente nel luogo di detenzione senza alcun preavviso, prenotazione, né limiti d'orario.

In ogni caso, poco prima dell'udienza di convalida (o dell'interrogatorio di garanzia), sarà opportuno conferire con il proprio assistito, al fine di raccogliere le prime informazioni sul fatto e di fornire, altresì, una sintetica illustrazione dei principali aspetti del procedimento.

Il difensore, già in questa fase e specialmente in caso di arresto in flagranza, dovrà prestare particolare attenzione all'eventualità di farsi rilasciare procura speciale onde accedere ad un rito alternativo, spiegandone caratteristiche e effetti premiali.

Nel caso di applicazione di misura cautelare, deve essere ricordato che è subito possibile prendere visione degli atti sui quali la stessa misura si fonda (anche al fine di valutare i gravami esperibili) presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento. L'omesso deposito dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, della richiesta del Pubblico Ministero e degli atti allegati determina la perdita di efficacia della misura (cfr. Cass. SS. UU. sent. 28.6.2005 n. 26798).

2.3 Procedimenti speciali.

Richiamando le considerazioni già svolte in precedenza in merito al rilascio di procura speciale per la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti o con il giudizio abbreviato, si ribadisce come tale scelta debba essere basata su di una corretta conoscenza degli atti di causa e frutto di un'attenta valutazione in ordine a quelli che potrebbero essere i vantaggi processuali a fronte dei rischi, non solo in termini di pena, che si correrebbero a dibattimento. Nell'operare la scelta del giudizio abbreviato occorre tenere conto delle implicazioni derivanti dalla natura del rito quale procedimento "a prova contratta" nonché delle limitazioni nel far valere talune nullità ed inutilizzabilità e l'incompetenza per territorio, così come previsto dall'art. 438 comma 6 *bis* c.p.p..

In caso di giudizio immediato richiesto dal Pubblico Ministero occorre prendere tempestivi contatti con il proprio assistito, esaminare gli atti e concordare con

quest'ultimo la possibilità di definire il procedimento con un patteggiamento o con il giudizio abbreviato, che potranno essere richiesti entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.

Inoltre si ricorda che la richiesta, prima del deposito in originale, deve essere comunicata al Pubblico Ministero a mezzo di consegna di copia in segreteria, ove verrà rilasciata attestazione di ricevuta sull'originale che verrà depositato nella cancelleria del Giudice procedente. Abbiamo già accennato all'importante ruolo del difensore d'ufficio nel giudizio direttissimo, rito in cui il difensore deve fare uso, nell'arco di pochi minuti, delle sue migliori capacità di prontezza e sintesi necessarie per esaminare il fascicolo del Pubblico Ministero, riassumere all'imputato il significato e le conseguenze delle diverse scelte processuali percorribili nel caso concreto e quindi operare con lui una scelta, che spesso si ripercuote sulla sua libertà personale.

Al fine di una migliore scelta difensiva il difensore d'ufficio dovrà valutare, caso per caso, se richiedere la concessione del termine a difesa (10 gg.) previsto dal comma 6 dell'art. 451 c.p.p..

Merita, infine, un breve accenno alla piena legittimazione riconosciuta anche al difensore d'ufficio di proporre l'opposizione avverso decreto penale di condanna (cfr. Cass. Pen. sez. IV, sent. 15.05.2007 n. 18352). In tal caso, in assenza dell'assistito o in mancanza di una sua collaborazione, dovrà essere interposta opposizione solo quando il difensore ritenga che sia di evidente interesse della parte, ossia - ad esempio - laddove si rilevino cause di estinzione del reato già maturate o di imminente maturazione, ovvero un macroscopico errore di persona, o ancora qualora emergano nullità del decreto di condanna o casi di palese infondatezza della contestazione (previa, in ogni caso, la disamina degli atti di causa).

2.3.1 Messa alla prova e sospensione del procedimento.

Il difensore d'ufficio dovrà valutare unitamente al proprio assistito l'opportunità di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, istituto mutuato dal processo minorile ed introdotto nel procedimento ordinario dalla L. 28.4.2014 n. 67 limitatamente ai reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) nonché per i delitti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

La messa alla prova, che può essere richiesta dall'impu-

tato sin dalla fase delle indagini preliminari e sino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, personalmente o per mezzo di procuratore speciale con sottoscrizione autenticata, consiste sostanzialmente nell'osservanza delle prescrizioni disposte da apposito programma redatto dall'UEPE, che solitamente contempla l'esecuzione di lavori di pubblica utilità nonché la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie.

Il ruolo del difensore consisterà nel trasmettere all'UEPE la richiesta di redigere programma di trattamento finalizzato all'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova. Tale richiesta dovrà essere prodotta all'Autorità giudiziaria contestualmente all'istanza di cui sopra. In caso di ammissione, l'Autorità giudiziaria provvederà a sollecitare l'UEPE affinché rediga adeguato programma di trattamento.

Alla prima udienza, il Giudice verificherà l'ammissibilità della richiesta ed in caso positivo richiederà all'UEPE la redazione del programma, disponendo un rinvio.

All'udienza successiva, valutata la congruità del programma predisposto dall'UEPE, il Giudice pronuncerà ordinanza di ammissione alla messa alla prova, sospendendo il corso della prescrizione; in tale udienza sarà possibile prestare il consenso affinché, in caso di esito positivo, il Giudice possa pronunciare la sentenza di estinzione del reato *de plano*.

Come detto, in caso di buon esito il reato viene estinto. Viceversa, in caso di trasgressione del programma di trattamento o di commissione di nuovi delitti, previa segnalazione dell'UEPE al Giudice procedente e conseguente fissazione di udienza in contraddittorio, potrebbe essere disposta la revoca della sospensione del procedimento/processo.

Per quanto concerne le modalità di presentazione della richiesta nelle varie fasi del procedimento, si ricorda che il COA ha predisposto delle linee guida concordate con gli Uffici Giudiziari, reperibili sul sito *internet* del medesimo.

2.4 Giudizio.

Prima dell'udienza dibattimentale è opportuno nuovamente verificare il contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero e procedere altresì alla disamina del fascicolo dibattimentale, controllando l'inserimento nel secondo dei soli atti previsti dall'art. 431 c.p.p. e, soprattutto, la regolarità delle notificazioni alle parti e

se il Pubblico Ministero ha depositato la lista dei testimoni. Il controllo delle notifiche è tanto più importante quando manca un contatto diretto con l'assistito, il cui silenzio e la successiva "assenza" (cfr. *infra*) potrebbero essere stati determinati da irregolare notificazione.

Appare, all'uopo, di fondamentale importanza la conoscenza della normativa del codice di rito in materia di sospensione del procedimento/processo per "assenza dell'imputato" (cfr. artt. 419 e segg. c.p.p.). Sul tema si rimanda a quanto specificamente illustrato nel successivo paragrafo 2.9.

Il difensore d'ufficio, laddove nominato ex art. 97, comma 4 c.p.p. per una singola udienza, deve preliminarmente effettuare una scrupolosa verifica circa la regolarità delle notifiche, stante l'assenza del difensore titolare.

In tale ultimo caso il difensore d'ufficio non dovrà farsi scrupoli a chiedere al Giudice un termine a difesa se la situazione processuale è complessa e/o se l'attività da svolgere quel giorno in udienza è particolarmente gravosa a fronte di un'evidente scarsa conoscenza degli atti di causa da parte del difensore appena nominato. Qualora, viceversa, l'oggettiva situazione concreta non consenta il differimento del processo ad altro giorno, è doveroso chiedere al Giudice quantomeno la concessione di un termine *ad horas* al fine di poter prendere un'adeguata cognizione degli atti di causa.

Particolarmente delicata è poi la questione inerente il consenso all'acquisizione di atti al fascicolo dibattimentale.

Si tratta d'ipotesi in cui la formazione della prova è sottratta al contraddittorio. Il difensore d'ufficio dovrà quindi operare una attenta valutazione prognostica circa tale scelta processuale, e prestare il proprio consenso solo se tale acquisizione è nell'interesse dell'assistito. Non potrà in ogni caso influire sulla decisione il mero interesse ad una rapida definizione dell'incombente.

Indicativamente, il consenso non dovrà essere prestato quando esso comporti l'utilizzo di dichiarazioni orali acquisite nella fase delle indagini ovvero atti di polizia giudiziaria, a meno che tali dichiarazioni o atti introducano elementi chiaramente favorevoli all'imputato, mentre si potrà ordinariamente prestare rispetto ad atti dal contenuto meramente tecnico non suscettibili di valutazioni differenti (ad esempio, normalmente, una consulenza tecnica che analizzi il principio attivo di sostanza stupefacente).

2.5 Procedimento avanti il Giudice di Pace.

Si ritiene opportuno illustrare brevemente le principa-

li peculiarità del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, che lo differenziano rispetto al giudizio avanti la Magistratura togata.

I termini di durata delle indagini preliminari sono molto differenti da quelli ordinari: il termine per la polizia giudiziaria di riferire l'esito delle indagini svolte al Pubblico Ministero è, infatti, di quattro mesi; il termine per la chiusura delle indagini preliminari è poi fissato in ulteriori quattro mesi, che decorrono dall'iscrizione della notizia di reato, prorogabili di ulteriori due nei casi di particolare complessità.

Non è prevista la figura del GIP, le cui attribuzioni sono affidate al Giudice di Pace *"del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente"* (art. 5, commi 2 e 19, D. Lgs. 274/2000) e non è prevista l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero ex art. 415 *bis* c.p.p., dunque l'estensione degli atti alle parti avverrà ordinariamente con la citazione a giudizio; in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione, inoltre, il GdP destinatario del gravame deciderà sempre *de plano*.

Nel giudizio la prima peculiarità è data dal tentativo di conciliazione delle parti che il Giudice di Pace promuove all'udienza di comparizione, quando si tratta di reati perseguibili a querela; in caso di esito negativo, il Giudice di Pace dichiarerà l'apertura del dibattimento.

Si rammenta, peraltro, che per tutto ciò che non è previsto dal D. Lgs. 274/2000 in tale procedimento si osservano, in quanto compatibili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, fatta eccezione per l'incidente probatorio, l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto, le misure cautelari personali, la proroga del termine per le indagini, l'udienza preliminare, il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato ed il decreto penale di condanna.

Giova, altresì, evidenziare come anche nel procedimento avanti il Giudice di Pace siano previsti istituti che consentono una definizione alternativa al processo, vale a dire l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 D. Lgs. 274/2000).

Con riguardo alle sanzioni, come noto, non trovano applicazione le pene detentive, ma solo quelle pecuniarie e nei casi di maggiore gravità sono previste le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità che può essere applicata, quest'ultima, solo su richiesta dell'imputato. Non è ammessa poi né la so-

sensione condizionale della pena, né l'applicabilità delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981.

2.6 Impugnazioni.

In primo luogo va osservato che il difensore d'ufficio non ha alcun obbligo giuridico di proporre impugnazione laddove non abbia ricevuto specifico incarico da parte dell'assistito; in ciò non vi è alcuna differenza rispetto all'incarico fiduciario.

Nonostante questo, in pendenza del termine per impugnare occorrerà interrogarsi su come è opportuno comportarsi nel caso concreto, tenuto conto delle caratteristiche proprie della difesa d'ufficio.

Il tema più importante su cui riflettere è senz'altro quello delle conseguenze sulla libertà personale dell'assistito, ma non solo. Occorre anche considerare la qualità del rapporto professionale intercorso - come abbiamo visto, talora inesistente - e la conseguente possibilità per l'imputato di rendersi conto delle conseguenze della mancata impugnazione del provvedimento. Ancora, occorre interrogarsi sulle concrete possibilità per l'assistito di garantirsi una difesa fiduciaria per l'impugnazione, la fondatezza del gravame e i probabili benefici che l'impugnazione garantirebbe all'assistito.

Circostanze che orienteranno la decisione di impugnare saranno quindi, ad esempio: un provvedimento in contrasto con la giurisprudenza di legittimità prevalente o facilmente criticabile; questioni in fatto irrisolte o non chiarite che potrebbero portare a un esito processuale diverso se l'imputato fornisce il proprio contributo al processo; l'imminente prescrizione del reato; la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; l'avvenuta revoca di precedenti sospensioni condizionali; l'incerta possibilità per l'imputato di giovare di misure alternative alla detenzione; l'entità della pena inflitta.

Per quanto riguarda il ricorso per **Cassazione**, la valutazione di opportunità andrà integrata con l'ulteriore considerazione che i motivi deducibili sono unicamente quelli di legittimità indicati dall'art. 606 c.p.p. e che, in ipotesi di declaratoria di inammissibilità, l'assistito verrà condannato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.

Ciò nonostante, il difensore d'ufficio che in coscienza ritenga di dover proporre gravame di legittimità ha facoltà di procedervi, salvo che lo stesso sia privo dell'iscrizione all'albo speciale. In tal caso potrà optare per le seguenti alternative: potrà consigliare al proprio assistito la nomina di un difensore fiduciario patrocini-

nante in Cassazione; oppure potrà giovare della giurisprudenza delle SS.UU. nn. 40517 e 40518 del 2016, che hanno ammesso la possibilità per il difensore non iscritto all'albo speciale di depositare una delega ex art. 102 c.p.p. ad un difensore cassazionista, che quindi sottoscriverà l'atto.

Alcune osservazioni vanno spese poi con riferimento all'impugnazione delle sentenze del **Giudice di Pace**: le stesse non sono suscettibili di essere appellate laddove condannino l'imputato alla sola pena dell'ammenda e non vi sia stata costituzione di parte civile. In tutti gli altri casi, il Giudice competente per l'appello è il Tribunale ordinario in composizione monocratica.

Ogni qual volta il difensore d'ufficio abbia contatti con l'assistito, è necessario che la valutazione se impugnare o meno avvenga insieme allo stesso e qualora si convenga di non presentare impugnazione si consiglia di far sottoscrivere una liberatoria in cui l'assistito dichiara che il difensore è liberato dall'onere di impugnare.

Nei casi in cui invece non si abbia alcun contatto con il proprio cliente, la valutazione non potrà prescindere dalle conseguenze dell'esecuzione della pena, come già specificato sopra.

2.7 La difesa della persona detenuta.

La difesa dell'indagato/imputato/condannato ristretto in carcere - come si è già avuto modo di osservare nei paragrafi precedenti - richiede maggiori cautele e comporta un'attività sicuramente più delicata e impegnativa di quella di persona che non sia sottoposta a limitazioni della libertà personale.

È necessario, all'uopo, differenziare a seconda che la limitazione di libertà sia stata disposta con provvedimento emesso nell'ambito del procedimento per il quale si è stati officiati oppure nel corso o a seguito di una distinta vicenda processuale ("detenuto per questa causa" o "per altra causa": in gergo *p.q.c.* e *p.a.c.*).

In entrambe le ipotesi descritte e all'evidente fine di concordare strategie ed iniziative difensive, non ci si può esimere dal prendere contatto col proprio assistito - con rapida corrispondenza epistolare e colloqui in carcere - ove questi si trovi ristretto. Tali contatti dovranno essere tanto più solleciti quando la carcerazione sia stata disposta nell'ambito del procedimento di interesse.

In presenza, tuttavia, di oggettive e rilevanti difficoltà logistiche (ad es. detenuto presso carcere in altro distretto di Corte d'Appello) e specie se la restrizione sia stata originata da "altra causa", come di regola avviene in casi siffatti, la presa di contatto o i successivi aggior-

namenti potranno anche essere di natura epistolare - o telefonica, ove possibile - purché tale mezzo non pregiudichi l'effettività della difesa e preferibilmente quando sia possibile giovare dell'assistenza di un familiare o altra persona di fiducia espressamente indicata dal diretto interessato.

La limitazione per causa diversa da quella per la quale si esplica il mandato difensivo, o la concorrenza di altre vicende processuali, implica inoltre un onere di coordinamento con l'altro o gli altri difensori del proprio assistito, in modo che il reciproco scambio d'informazioni possa evitare di promuovere iniziative che possano nuocere in uno dei distinti procedimenti o risultare del tutto superflue.

È comunque opportuno favorire l'unitarietà dell'assistenza difensiva, anche se sussiste il divieto di sollecitare l'assistito a rinunciare alle altre difese a nostro favore, nel nome dell'unità del mandato difensivo.

2.8 La difesa dell'imputato assente, latitante o irreperibile.

L'elemento che accomuna le ipotesi sopra elencate è la probabile mancanza di contatti tra il difensore d'ufficio e il proprio assistito, e quindi l'impossibilità di valutare la strategia difensiva congiuntamente con la persona che dovrebbe giovare.

In questi casi il difensore d'ufficio deve farsi comunque pieno garante dei diritti difensivi, evitando che la "assenza" dell'indagato/imputato/condannato possa trasformarsi in un pregiudizio per lo stesso.

Passando alla disamina delle particolari e specifiche situazioni processuali in intitolazione, pare opportuno rammentare quanto segue.

Latitante è il soggetto che volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o ad un ordine di carcerazione.

Il codice di rito (artt. 295 e segg. c.p.p.) prevede una serie di ricerche e adempimenti prodromici alla dichiarazione di latitanza del soggetto, cui si rimanda integralmente per brevità. Quello che è importante sottolineare è che il difensore d'ufficio ha il dovere di verificare scrupolosamente le ricerche effettuate dall'Autorità giudiziaria, così da sollevare eventuali eccezioni procedurali derivanti da ricerche irregolari o incomplete.

Irreperibile è viceversa (artt. 157 e segg. c.p.p.) il soggetto non detenuto e che non ha dichiarato o eletto domicilio a cui l'Autorità Giudiziaria non è riuscita ad effettuare la prima notifica, nonostante le ricerche nei luoghi previsti dalla legge. In queste condizioni fa-

cilmente la persona interessata non sa che esiste un procedimento a suo carico e quindi la legge prevede particolari cautele a sua garanzia.

Sarà compito del difensore d'ufficio controllare scrupolosamente tutte le ricerche effettuate per verificare se l'assistito sia irreperibile, e in tal caso sollecitare la pronuncia o la rinnovazione del decreto di irreperibilità e/o la sospensione del processo ex art. 420 *quater* c.p.p. laddove l'imputato risulti assente.

L'art. 460 c.p.p. prevede inoltre la revoca del decreto penale che il GIP non ha potuto notificare all'imputato in quanto irreperibile.

Assente è il soggetto che, pur avvisato del luogo ed ora della celebrazione di un processo a suo carico secondo le regole del codice di rito, non si è presentato in aula e quindi potrebbe non averne avuto materiale conoscenza. È appena il caso di ricordare che, anche in questo caso, essenziale è un controllo scrupoloso delle notifiche e il pronto rilievo, mediante le eccezioni che il rito consente a seconda del momento processuale, delle eventuali irregolarità.

Tra gli assenti vi è poi una ulteriore categoria che nel gergo colloquiale viene indicata come quella degli **irreperibili di fatto** che è costituita da soggetti, per lo più stranieri, che al primo contatto con l'Autorità Giudiziaria non indicano un indirizzo di residenza, o addirittura dichiarano di essere senza fissa dimora, e di conseguenza indicano lo studio del difensore d'ufficio quale domicilio ove ricevere gli atti.

È importante riflettere sulla circostanza che, nel momento in cui viene fatta una simile dichiarazione, assistito e difensore non si conoscono e probabilmente non si conosceranno mai, in quanto spetterà all'assistito rintracciare lo studio del legale e presentarsi a lui, evenienza che nella prassi è molto rara. Il difensore d'ufficio si troverà quindi a rappresentare un soggetto del tutto irrintracciabile, che probabilmente saprà di essere stato processato e condannato solo al momento dell'esecuzione della sentenza.

Per tentare di ovviare a tale paradosso, nel 2017 è stato aggiunto il comma 4 *bis* all'art. 162 c.p.p. che oggi consente al solo difensore d'ufficio di rifiutare il domicilio che il soggetto potrebbe voler eleggere presso il di lui studio.

Nell'applicazione pratica di tale norma è invalsa la prassi che la polizia giudiziaria contatti il difensore d'ufficio al momento dell'identificazione del soggetto indagato, in quanto difficilmente si potrà garantire la presenza dell'interessato in un momento successivo.

Ciò comporta che il difensore d'ufficio verrà interpel-

lato con modalità informali e immediate (telefonata, SMS) circa la sua volontà di accettare o meno l'elezione di domicilio e ciò potrà avvenire in qualsiasi momento, anche nelle ipotesi di assistito libero ossia quando il difensore non ha obbligo di reperibilità.

Si raccomanda ai difensori d'ufficio di usare estrema cautela nell'accettare le elezioni di domicilio presso il loro studio, in quanto l'accettazione dell'elezione del domicilio comporta per il difensore l'onere di comunicare il contenuto degli atti notificati per l'assistito, attività che in molte occasioni si rende oltremodo gravosa o addirittura impossibile attesa l'irreperibilità di fatto dell'indagato/imputato. In tale contesto, se non vi sono ragioni particolari che consiglino un comportamento diverso, pare prudente rifiutare l'elezione di domicilio presso di sé.

Il difensore dell'imputato latitante o evaso rappresenta "ad ogni effetto" il proprio assistito, secondo il disposto di cui all'art. 165, comma 3, c.p.p..

Il difensore del latitante (ma anche dell'irreperibile e dell'assente), tuttavia, non può formulare richieste di riti alternativi o rinunciare all'impugnazione.

Il difensore del latitante non dovrà in alcun modo favorire la latitanza. Potrà avere colloqui con il latitante, in studio o altrove (si tenga presente che lo studio del difensore è uno dei luoghi che viene legittimamente posto sotto osservazione quando si deve ricercare il latitante, anche con il mezzo delle intercettazioni telefoniche) ma non deve dare informazioni relative al procedimento, né consegnare atti processuali a persone diverse dal cliente (familiari o amici).

Il difensore deve sempre consigliare all'assistito di costituirsi, rendendolo edotto del contenuto degli atti di causa e di tutto ciò che lo riguarda e che il legale abbia legittimamente acquisito (sul confine tra difesa e favoreggiamento, cfr. Cass. Pen., sez. VI, 29 marzo 2000, n.651, in Cass. Pen. 2001, 1791).

In generale, le implicazioni di natura sostanziale dell'assenza di "dialogo" tra il difensore e la parte assistita sono evidenti non solo sul piano della conoscenza effettiva in capo a quest'ultima degli sviluppi del procedimento penale che la vedono protagonista, bensì anche relativamente al pregiudizio che potrebbe derivare dall'impossibilità di operare o valutare congiuntamente determinate scelte processuali che spesso debbono essere formulate entro ristretti termini perentori ed esclusivamente dal diretto interessato o dal suo difensore laddove munito di procura speciale.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TORINO

Capitolo 3

GIURISDIZIONI SPECIALI

3.1 Il Tribunale per i minorenni.



Capitolo 3

GIURISDIZIONI SPECIALI

3.1 Il Tribunale per i minorenni.

Il processo a carico di imputati minorenni ha delle caratteristiche peculiari e diverse rispetto al processo a carico degli adulti, in quanto il Legislatore ha voluto favorire, in seno al procedimento, l'utilizzo di tutti quegli strumenti che hanno finalità anche rieducative del minore, o che comunque tendono a far uscire nel più breve tempo possibile il giovane indagato/imputato/condannato dal circuito processual-penalistico, che è da alcuni considerato un'esperienza negativa di per sé, a prescindere dall'esito del processo.

Anche la difesa si dovrà orientare verso gli scopi specifici individuati dal Legislatore, e a tal fine l'art. 11 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 prevede in capo al difensore d'ufficio una specifica preparazione in diritto minorile. Per essere inserito nell'apposito elenco, predisposto dal COA del luogo ove ha sede il Tribunale per i Minorenni e d'intesa con il suo Presidente, occorre essere in possesso non solo dei requisiti ordinari ma anche di specifica preparazione per aver partecipato al relativo corso di formazione e successivamente ai fini della permanenza bisognerà dimostrare di aver partecipato, anche come sostituto processuale, ad almeno due udienze nell'anno precedente avanti il Tribunale per i Minorenni (non è ritenuta valida a tal fine la partecipazione agli interrogatori in fase di indagini).

Le comunicazioni inerenti al procedimento penale a carico del minore recano l'avviso ai genitori di comparire per l'espletamento dell'atto (art. 7 D.P.R. n. 448/88). La finalità principale è quella di rendere noto a chi deve avere cura del minore quale sia l'oggetto del procedimento, quali le sue conseguenze e le opportunità delle quali fruire anche successivamente alla definizione del giudizio penale, così come gli aspetti economici connessi all'assunzione dell'incarico difensivo.

Quanto alla linea difensiva, è d'obbligo per l'avvocato spiegare al minorenne i momenti salienti del processo e inoltre fargli comprendere che il percorso processuale a suo carico è improntato a finalità rieducative e di risocializzazione, piuttosto che punitive.

Il processo penale minorile si svolge, come si è detto, con caratteristiche sue proprie. Si ritiene in particolare opportuno soffermarsi sui momenti dell'interrogatorio e dell'udienza preliminare.

L'interrogatorio, che sia effettuato in fase di indagini o in udienza preliminare, è il momento in cui il minore prende contatto diretto e personale con l'Autorità, raccontando qualcosa di sé. È quindi importante di spiegare al giovane che la spontaneità e la genuinità delle sue

dichiarazioni consentiranno al Giudice di apprezzarne la maturazione ai fini della concessione degli istituti specifici previsti dal D.P.R. 448/88 (immaturità, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale e messa alla prova). L'udienza preliminare è viceversa il momento elettivo in cui il processo minorile si definisce. Per favorire ciò, il Legislatore ha introdotto l'istituto della definizione del processo all'udienza preliminare (art. 32 D.P.R. 448/88) che opera in tutti i casi in cui il dibattimento produrrebbe un inutile prolungamento del processo, ossia una conseguenza ostativa alla rieducazione del minore. Si opterà per la definizione in udienza preliminare nelle ipotesi in cui il minore possa essere prosciolto, oppure gli si possa riconoscere l'irrilevanza del fatto o il perdono giudiziale.

Occorre ancora ricordare che nel processo minorile non sono ammessi né l'applicazione della pena su richiesta, né il decreto penale, né la costituzione di parte civile ad opera della persona offesa.

Il ruolo dell'avvocato del minore è particolarmente delicato in quanto dovrà contemperare la necessità di garantire una difesa tecnica con l'esigenza di rendere il momento comprensibile e adatto alla personalità ancora immatura del minore, trasformandolo in una occasione di crescita. In ciò fondamentale è la collaborazione dei genitori, che debbono essere compiutamente informati anche nel rispetto della loro responsabilità genitoriale ma che non sostituiscono il figlio, che resta il nostro unico assistito. È consigliabile ricevere il minore unitamente ai genitori, fatta salva l'opportunità di un colloquio riservato con l'assistito laddove si osservi una particolare ingerenza dei genitori o si ipotizzi un senso di imbarazzo del minore nel raccontare i fatti alla presenza degli adulti di riferimento.

Oltre al rapporto con i genitori è di rilevante importanza far comprendere al minore la necessità della collaborazione con i Servizi Sociali che vengono investiti del caso, specialmente nel caso in cui il processo venga sospeso e il minore ammesso al beneficio della messa alla prova.

Quanto ai compensi spettanti al difensore di ufficio, l'art. 118 D.P.R. n. 115/2002 dispone che *"L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84"*.

Senonché, lo stesso art. 118 citato dispone che, una volta liquidato l'onorario in favore del difensore, lo Stato ha diritto di ripetere dall'imputato divenuto maggiorenne o dai suoi familiari le somme anticipate

al professionista, qualora successivamente si accerti "il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari". È dunque consigliabile che il difensore di ufficio informi i genitori del minore di questa evenienza.

In alternativa il minore potrà avanzare formale richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ottenuto il quale l'art. 118 citato non troverà applicazione.

Infine, merita un accenno un problema pratico che non di rado si verifica (di norma avanti al Giudice per l'udienza preliminare) qualora un minore sia imputato nell'ambito di più procedimenti penali originatisi per fatti (e quindi in tempi) diversi. Per ognuno di tali procedimenti, infatti, l'Autorità Giudiziaria nomina un difensore di ufficio nel momento in cui compie il primo atto per cui ciò si rende necessario, con il risultato che il minore risulterà assistito da più avvocati di ufficio (uno per ogni pendenza). Sennonché, in sede di udienza preliminare,

capita frequentemente che tutti i procedimenti a carico del minore vengano fissati ad una stessa data. La cancelleria manda dunque gli avvisi per le varie udienze preliminari ai diversi difensori di ufficio precedentemente nominati. È consuetudine che in sede di udienza il GUP designi per tutti i procedimenti il difensore assegnato a quello recante il numero di ruolo più risalente nel tempo, con il risultato che tutti gli altri avvocati, comunque obbligati a comparire perché ritualmente citati, verranno sollevati dall'incarico e ciononostante saranno gravati dell'obbligo di essere presenti all'udienza. È dunque consigliabile che il difensore di ufficio, nel caso in cui abbia notizia (o quanto meno il sospetto) che l'assistito minore abbia più procedimenti a suo carico, contatti la segreteria del Giudice per avere conferma della pluralità di essi, informandosi sulla cronologia dei numeri di procedimento e successivamente si accordi con il collega nominato come difensore in ordine al procedimento iscritto per primo nel registro delle notizie di reato affinché questi lo sostituisca ai sensi dell'art. 102 c.p.p. all'udienza.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TORINO

Capitolo 4

LA DIFESA AL DI FUORI DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE

- 4.1 Procedimenti di esecuzione e di sorveglianza.
- 4.2 Il procedimento di esecuzione.
- 4.3 Il procedimento di sorveglianza.
- 4.4 Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione.
- 4.5 Procedure relative all'espulsione del cittadino straniero e alla convalida del trattenimento presso il Centro di Permanenza per rimpatri.

Capitolo 4

LA DIFESA D'UFFICIO AL DI FUORI DEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE

4.1 Procedimenti di esecuzione e di sorveglianza.

Il ruolo del difensore d'ufficio riveste particolare rilievo anche nei procedimenti avanti il Giudice dell'esecuzione nonché il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza, tenuto conto che nelle relative udienze camerali la partecipazione del difensore è obbligatoria come previsto dall'art. 666 c.p.p. (differentemente da quanto accade nelle udienze camerali il cui svolgimento è regolato dall'art. 127 c.p.p.).

4.2 Il procedimento di esecuzione.

Il procedimento di esecuzione si instaura su richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore (art. 666, comma 1 c.p.p.); la competenza spetta al Giudice che ha deliberato il provvedimento della cui esecuzione si tratta (art. 665, comma 1 c.p.p.); nel caso in cui l'esecuzione concerna più provvedimenti la competenza spetta al Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Il Giudice dell'esecuzione provvede in ordine all'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, in materia di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, in materia di revoca della sentenza per abolizione del reato, di revoca della sospensione condizionale della pena e di revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Solitamente il difensore che ha assistito l'imputato nel processo di cognizione sarà anche il difensore per la fase esecutiva e questo vale anche per l'assistenza quale difensore d'ufficio.

Nella prassi può accadere che il detenuto formuli personalmente istanze dall'istituto di pena, soprattutto in materia di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili; in tal caso appare opportuno verificare prima dell'udienza che l'istanza possieda i requisiti minimi di ammissibilità, ovvero che l'oggetto della richiesta sia sufficientemente dettagliato e specifico, eventualmente integrandola con memorie a sostegno ovvero altra documentazione ritenuta utile.

Nel caso in cui al difensore di ufficio venga notificato un ordine ovvero un provvedimento di esecuzione di pena è sempre opportuno che questi verifichi la correttezza della formazione del titolo sia dal punto di vista formale che sostanziale secondo quanto statuito dall'art. 670 c.p.p..

Si segnala che l'art. 629 *bis* c.p.p. prevede la possibilità

di richiedere la rescissione del giudicato nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, ove essa sia dovuta ad incolpevole mancata conoscenza del procedimento, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento.

Se dunque il provvedimento esecutivo concerne sentenze formate in procedimenti celebrati in assenza dell'imputato, occorrerà tempestivamente valutare se essa sia stata correttamente dichiarata, e comunque se l'imputato ignorasse incolpevolmente l'esistenza del procedimento.

A tale riguardo si invita a prestare particolare attenzione nel caso in cui il titolo esecutivo concerna sentenze di primo grado non appellate, circostanza che può essere sintomatica dell'ignoranza del procedimento da parte dell'imputato.

4.3 Il procedimento di sorveglianza.

La magistratura di sorveglianza (Tribunale e Ufficio di Sorveglianza) si occupa, invece, delle modalità di esecuzione della pena inflitta dal giudice di cognizione.

Ha competenza (artt. 677-648, c.p.p.) in materia di misure di sicurezza, grazia, liberazione condizionale, riabilitazione, differimento della pena, nonché in tutte quelle che il codice di procedura penale (art. 678 c.p.p.) e la legge demandano espressamente al Magistrato di Sorveglianza: trattamento penitenziario del detenuto, liberazione anticipata (art. 54 L. n. 354/75), conversione pene pecuniarie, remissione del debito, sottoposizione alle sanzioni sostitutive (art. 53, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Soprattutto, il Tribunale di Sorveglianza ha competenza in tema di concessione delle misure alternative alla detenzione.

Il compito del difensore è, in tali materie, di estrema delicatezza in quanto il procedimento di sorveglianza, da un lato, risponde all'esigenza punitiva dello Stato nei confronti del condannato, consentendogli dall'altro l'accesso a istituti e misure alternative tese alla risocializzazione e riabilitazione del soggetto.

Appare dunque di fondamentale importanza contattare quanto prima l'interessato al fine di conoscere la sua situazione personale, familiare, sociale e lavorativa, acquisendo tutte le informazioni e la documentazione utili a tale riguardo.

In talune ipotesi può rivelarsi utile suggerire all'assistito di rinunciare alla richiesta già da questi formulata (o solo ad una delle richieste indicate), ove le possibilità di rigetto siano elevate, al fine di evitare che una successiva istanza venga fissata a troppa distanza di tempo,

come si verifica nella prassi in caso di rigetto formale.

4.4 Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione.

Il procedimento applicativo delle misure di prevenzione è attualmente disciplinato dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), che ha "consolidato" in un testo unico il corpus normativo relativo alla vasta materia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, stratificatesi in oltre cinquanta anni.

Le misure di prevenzione si distinguono in personali (disciplinate dal Titolo I) e patrimoniali (disciplinate dal Titolo II).

Quelle personali possono essere applicate dal Questore (Capo I) o dall'Autorità Giudiziaria (Capo II).

Le misure di prevenzione applicate dal Questore vengono adottate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 e sono il foglio di via obbligatorio (art. 2) e l'avviso orale (art. 3).

Destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità Giudiziaria sono i soggetti indicati dall'art. 4 del decreto citato.

L'Autorità Giudiziaria può applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e, a norma dell'art. 6, comma II, salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più regioni.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Il procedimento applicativo è disciplinato dall'art. 7.

Il Presidente del Tribunale fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. È in questa fase che, se l'interessato è privo di difensore, deve essere nominato il difensore d'ufficio al quale sarà dato il prescritto avviso. Il difensore nominato d'ufficio, deve avere cura di verificare il rispetto del termine di vocatio e ha facoltà di presentare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Si segnala che le parti diverse dal proposto devono costituirsi in giudizio con difensore munito di procura speciale e non con semplice nomina fiduciaria.

La durata della misura di prevenzione, a norma dell'art.

8, non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Avverso il provvedimento del Tribunale si può proporre nel termine di 10 giorni ricorso alla Corte d'Appello secondo quanto stabilito dall'art. 10.

Le misure di prevenzione patrimoniali sono disciplinate dal Titolo II e consistono nel sequestro (art. 20) e nella confisca (art. 24). Si applicano ai soggetti di cui all'art. 4 ed alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (art. 16).

4.5 Procedure relative all'espulsione del cittadino straniero ed alla convalida del trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri.

Il ruolo dell'avvocato ha assunto negli ultimi quindici anni una notevole importanza in materia di tutela dei diritti dei cittadini non comunitari, sia in relazione ai migranti presenti a vario titolo sul Territorio Nazionale sia con riferimento ai richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria.

Le norme in materia si sono succedute negli anni con frequenti interventi da parte del legislatore, a partire dal D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) modificata dalla L. 30 luglio 2002 n. 189 (cd. legge Bossi-Fini) e successivamente dalla L. 2 agosto 2011 n. 129, dal D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (c.d. decreto semplificazioni) ed in ultimo dalla L. 13 aprile 2017 n. 46 (cd. Decreto Minniti).

Sul punto si è dunque ampiamente consolidato il contenzioso in materia di immigrazione, soggiorno e protezione internazionale con conseguentemente aumento del bisogno dello straniero di assistenza legale.

In particolare, è stato riservato uno spazio importante e fondamentale al difensore d'ufficio.

Nel T. U. Immigrazione citato sono disciplinati tre procedimenti in cui è stata prevista come necessaria l'assistenza del difensore:

- il procedimento di convalida dell'accompagnamento alla frontiera disposto dal questore (art. 13 comma 5 bis);
- il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione (art. 13 comma 8);

- il procedimento di convalida e proroga del decreto di trattenimento dello straniero espulso presso il centro di permanenza per i rimpatri (art. 14).

Relativamente al primo, l'art. 13, comma 5 bis D. Lgs. 286/98, nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4 dello stesso articolo, dispone che: "Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera.

L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza.

Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida

decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria".

Con riferimento al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione, l'art. 13, al comma 8, recita: "Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

L'art. 18 del D. Lgs. 150/2011 rubricato "Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea", all'uopo, così dispone: "1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. 3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. 4. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. 5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza. 6. L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. 7. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. 8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 9. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile". Nel procedimento relativo all'impugnazione dell'espulsione la nomina del difensore d'ufficio avviene, dunque,

nei casi in cui il ricorso sia stato fatto personalmente dallo straniero con le particolari forme previste dalla legge o in caso di dismissione di mandato da parte del difensore che ha redatto l'impugnazione stessa nell'interesse del proprio assistito. Si tratta pertanto di ipotesi residuali.

Infine, per ciò che concerne il procedimento di convalida e proroga del trattenimento presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri - CPR (nuova dicitura introdotta con la L. 46 del 2017 in luogo di Centri di Identificazione ed Espulsione - CIE), l'art. 14, comma 1, prevede: "Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4 bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo".

Il successivo comma 1 bis prevede poi che in determinate ipotesi "il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a

18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13 comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo".

I successivi commi prevedono che: "Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione".

L'art. 14 cit. prosegue al co. 5 stabilendo che: "La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di

documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del Centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio".

La Suprema Corte ha affermato con giurisprudenza costante che al procedimento sulla richiesta di proroga del trattenimento presso il CPR si applicano le stesse garanzie del contraddittorio - consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione del trattenuto - previste per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza necessità di specifica richiesta del trattenuto di essere sentito dal giudice (Cassazione 13117/2011; Cassazione 15279/2015; 26919/2017). Sul punto si segnala la prassi dell'ufficio del Giudice di Pace di Torino di fissare udienza con la necessaria presenza del difensore ma senza la presenza del trattenuto.

Nel caso di convalida e proroga del trattenimento del trattenuto che abbia presentato richiesta di riconoscimento della protezione internazionale la competenza per i provvedimenti di convalida e proroga è attribuita al Tribunale Ordinario.

L'art. 6 del D. Lgs. 142/2015 stabilisce quali sono le condizioni che consentono il trattenimento della persona che ha richiesto la protezione internazionale.

Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda ma solo se sussistono seri motivi per ritenere che abbia commesso un crimine contro la pace, di guerra, o contro l'umanità, o un crimine grave anche di diritto comune al di fuori dello Stato ospitante, o comunque si sia reso colpevole di atti contrari agli scopi o ai principi delle Nazioni Unite, oppure se costituisce un pericolo per l'ordine pubblico

o la sicurezza dello Stato, o si trova nelle condizioni di pericolosità sociale in cui sarebbero applicabili le misure di prevenzione, se sussiste un rischio di fuga ed infine si trova già in un CPR e sussistono fondati motivi di ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione.

Lo stesso art. 6 cit. prevede al comma 5 che: "il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14".

È importante ricordare che "Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda".

L'art. 6 co. 8 D. Lgs. 142/2015 stabilisce che il Questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del Tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.

Per quanto riguarda le comunicazioni al cittadino straniero, estremamente importanti sono le disposizioni contenute ai commi 2 e 5 bis dell'art. 20 del D.P.R. 31.8.1999 n. 394.

Precisamente, il comma 2 prevede che, con la comunicazione all'interessato del provvedimento di trattenimento dello straniero presso il CPR unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento, "è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio". Il successivo comma 5 bis ha poi esteso la previsione di tale avviso anche allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma 5 bis, del Testo Unico 286/98. Nella prassi la designazione del difensore d'ufficio avviene al momento della fissazione dell'udienza di convalida in camera di consiglio sulla base di turni previsti. Il difensore viene quindi a conoscenza della nomina con la notificazione ovvero comunicazione della data d'udienza. La nomina avviene dunque poche ore prima dell'udienza.

Le udienze di convalida si tengono presso il CPR sito in Torino, via santa Maria Mazzarello n. 31. È invece prassi del Tribunale Ordinario fissare le udienze di proroga del trattenimento del richiedente asilo presso il Palazzo di Giustizia, senza prevedere la presenza dello straniero. Il difensore d'ufficio prima dell'udienza ha la possibilità di chiedere un breve colloquio con lo straniero al fine di assumere dal proprio assistito (se del caso con l'aiuto dell'interprete) quelle circostanze di fatto utili ai fini di una fattiva partecipazione all'udienza di convalida.

Il difensore quindi sarà chiamato a verificare le situazioni che possano impedire l'esecuzione del decreto di espulsione quali, per esempio:

- se lo straniero abbia valido titolo di soggiorno o sia pendente un'eventuale richiesta di permesso di soggiorno o di rinnovo del medesimo;
- se lo straniero si trova in una delle ipotesi nelle quali non possa farsi luogo ad espulsione previste dall'art. 19 D. lgs. 286/98 (età minore di anni 18, condizione di gravidanza - anche del coniuge - la convivenza con un parente di secondo grado o il coniuge di nazionalità italiana);
- qualora si tratti di decreto di espulsione adottato a seguito di mancato rilascio del permesso di soggiorno, se è pendente il ricorso amministrativo avverso il provvedimento negatorio del soggiorno e se il Giudice Amministrativo sia intervenuto con un provvedi-

mento di sospensione;

- se lo straniero richiedente asilo si trovi in una delle condizioni previste dalla legge per il trattenimento e che le stesse condizioni siano specificatamente indicate nel provvedimento di trattenimento;
- se lo straniero destinatario di un provvedimento di diniego della protezione internazionale abbia presentato ricorso al Tribunale Ordinario;
- che il decreto di espulsione sia stato tradotto nella lingua madre dello straniero ovvero in una a lui conosciuta (dovrà, peraltro, risultare che è stato l'interessato a indicare una determinata lingua come la propria o comunque come un idioma a lui noto).



NOTE
